

LE IDEE DEGLI ALTRI

ANDREA DE LIA

***“In questa terra oscura, senza peccato e senza
redenzione...”***

Recensione a Adelmo Manna

***Misure di prevenzione e diritto penale: una rela-
zione difficile***

Pisa, Pisa University Press, 2019, pp. 237

La recensione ha ad oggetto il volume di Adelmo Manna in tema di misure di prevenzione, che rappresenta un approfondito studio monografico su una materia complessa e attualissima.

The review deals with the book of Adelmo Manna on prevention measures. The volume deals with a very current theme, with an in-depth analysis that will certainly be interesting for the reader.

1. “Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile” è il titolo del recente lavoro monografico del Professor Adelmo Manna - e dell’avvocato Vittoria Piera D’Agostino, dottoranda in UNICUSANO - che ha ad oggetto una materia molto *à la page*. Le misure di prevenzione hanno infatti una storia antica, come meglio si rileverà e come ancor meglio è descritto nel volume recensito, ma negli ultimi tempi esse sono oggetto di una vera e propria “riscoperta”, da parte della magistratura, del legislatore, e gio-coforza degli studiosi della *matière pénal* e degli operatori del diritto.

Personalmente, quando è stato affrontato l’esame di diritto penale, oltre la metà degli anni ’90, addirittura questo argomento non faceva parte del programma, e quando agli inizi del nuovo secolo ci si è posti “al di là del banco”, per interrogare gli studenti, non si sono mai formulate domande sulle misure di prevenzione; professionalmente poi, solo da quale anno ci si è “imbattuti” in casi che involgono questa disciplina.

Le ragioni di questa riscoperta, tracciate dall’Autore nell’introduzione, sono allora rappresentate con ogni probabilità da un senso di insoddisfazione, da una sorta di “crisi di rigetto”, soprattutto da parte della magistratura, rispetto al sistema penale classico ed al processo accusatorio, che si manifesta innanzi-tutto attraverso l’irrompere sulla scena della giurisprudenza c.d. “giuscreativa” (o “giurisprudenza fonte”) che, per contrastare l’immobilismo del legislatore o scelte operate dal Parlamento, ritenute improprie sotto il profilo tecnico o addirittura della politica criminale (è il caso della riscrittura giurisprudenziale del c.d. “falso in bilancio”, e della ben nota questione della rilevanza del c.d.

“falso valutativo”, ma anche per lunghi anni quello dell’interpretazione analogica *in malam partem* della figura del millantato credito, degli orientamenti circa la perseverante rilevanza della condotta distrattiva nel delitto di peculato, del riferimento all’art. 97 Cost. per la violazione di legge nell’abuso d’ufficio, solo per citare da ultimo alcuni esempi nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione), attraverso l’interpretazione “modella” le norme, creando forti tensioni con il principio di legalità.

La reazione si manifesta poi, come accennato, in un’insofferenza palese per i laccioli del processo che da pseudo-accusatorio, progressivamente evolve in cripto-inquisitorio: troppo elevato il numero dei casi da esaminare, inadeguata la macchina per carenza di risorse umane e materiali, eccessive le garanzie per l’imputato (che “se tratto a giudizio un motivo ci sarà”) troppo abili gli avvocati nelle manovre dilatorie, e troppo brevi i termini di prescrizione. Il pericolo che i colpevoli sfuggano alla giusta sanzione è quindi contrastato con la forzatura del sistema, attraverso contromisure “alla bisogna”, come, ad esempio, attesta l’elaborazione del principio di “non dispersione del mezzo di prova”, più volte riaffermato dalla Corte costituzionale, che autorizza ampi utilizzi del materiale raccolto in fase di indagine e a supplire alle deficienze dell’accusa attraverso una vera e propria “rifondazione” dell’art. 507 c.p.p.

Si tratta, però, evidentemente di strumenti ritenuti ancora insufficienti a contrastare “il male”, e che, quindi, spingono, giocoforza, verso un’alternativa al diritto penale classico e al processo ordinario; quale dunque miglior strumento delle misure di prevenzione? Questo è il *locus* delle garanzie “minoritarie”: processo nelle forme dell’incidente d’esecuzione, basato sulle carte, niente oralità o quasi, si ammettono con grande ritrosia le indagini difensive, vale la dimostrazione indiziaria, la *suspicionem*, le impugnazioni in Cassazione sono a critica ridotta. Quali più potenti mezzi allora per “colpire” il “criminale” (o, *rectius*, presunto tale), specie sul “vivo”, e cioè nella sfera patrimoniale?

A tale ultimo riguardo, peraltro, se la prassi da decenni mostra una certa ritrosia della giurisprudenza all’applicazione delle misure di prevenzione personali, ben diverso è l’atteggiamento che si registra rispetto a quelle patrimoniali, sequestro e confisca. Queste integrano un arnese portentoso per ripristinare una legalità spesso violata solo in via presuntiva, da soggetti che, sfuggiti alla condanna per la carenza della prova o per il maturare della prescrizione, passando attraverso una falla nelle maglie del processo penale, e talora schivato anche l’accertamento fiscale, hanno accumulato beni di provenienza illecita, che debbono pertanto essere ablati e devoluti alla collettività. Il tutto

salvo prova contraria dell'interessato, o del terzo; prova che però spesso si rivela "diabolica", potendo dette misure essere irrogate a distanza di molti anni dal momento dell'acquisto della *res*, non sussistendo alcuno sbarramento prescrizione, o addirittura dopo la morte del "*de cuius*".

Ecco, dunque, le ragioni del rinnovato interesse per la materia, per quello che Fabio Basile ha definito un "terzo binario sanzionatorio" (peraltro "ad alta velocità"), a partire proprio dai titolari della proposta applicativa, e conseguentemente della magistratura, per poi giungere al legislatore che, a fronte di qualche minima estensione delle garanzie processuali rispetto all'impianto disegnato dal "Codice antimafia", sordo alle istanze della dottrina più garantista (che già nel famoso "Convegno d'Alghero" degli anni '70 aveva chiaramente evidenziato - anche attraverso il contributo dotto e perspicace di quel grande ed indimenticato maestro del diritto penale che risponde al nome di Franco Bricola, al quale è peraltro dedicata la monografia - le molte criticità e le incompatibilità con il dettato costituzionale del sistema preventivo allora vigente, ed in larga parte recepito dal Codice del 2011) ha progressivamente amplificato il novero dei potenziali destinatari delle misure, e si è concentrato soprattutto sulle norme che regolano la gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati, oliando gli ingranaggi di questa "macchina ad alto potenziale".

Ed è proprio l'analisi della natura di tali misure, e l'individuazione del loro carattere afflittivo - la conclusione alla quale si approda è già chiaramente emergente nell'*incipit* della monografia - ad innervare l'intera opera, a rappresentarne il *fil rouge*. Si tratta di una tesi coraggiosa e non preconcepita. Coraggiosa perché, seppur diffusa in dottrina, oggi si deve confrontare con una chiara presa di posizione della Consulta, che con la recente sentenza n. 24 del 2019 ha recisamente negato che le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, rivestano natura penale, incidendo esse - secondo la Corte costituzionale - sulla mera libertà di circolazione (quelle personali), e perseguendo (quelle patrimoniali) una finalità non "punitiva" ma "ripristinatoria".

Non preconcepita, inoltre, perché la conclusione sulla natura sanzionatoria di queste misure non rappresenta una voce che si aggiunge al coro, ma al contrario come subito appresso si rileverà si fonda sull'esame rigoroso della disciplina, e sull'analisi minuziosa degli istituti che la compongono alla quale si giunge dopo un'ampia ricostruzione storica, indispensabile a comprendere l'origine e la *ratio* della materia, le sue evoluzioni, le proiezioni future, ma anche, a ben considerare, alla risoluzione di un fondamentale quesito: si tratta di mezzi di contrasto alla criminalità, o di strumenti che nella realtà perseguono lo scopo di colpire la "devianza", la diversità rispetto a modelli *stan-*

dard desiderabili, e che finiscono per costituire il pasto per il *populace* (per dirla alla Voltaire), confezionato con l'etichetta "tranquillità sociale"?

2. La prima parte del libro, conducendo difatti per mano il lettore nell'800, offre una ricostruzione delle origini del sistema preventivo, che affonda le radici nella lotta agli "oziosi" ed ai "vagabondi", di matrice napoleonica, negli Stati *pre-unitari*, attuata con la sanzione criminale e poi (anche) con la sorveglianza speciale, e che si è sviluppata nel periodo *post-unitario* con il contrasto al brigantaggio diffuso nel meridione d'Italia, attraverso la "legge Pica" del 1863 e la misura del domicilio coatto, per poi rivolgersi anche ai dissidenti politici, attraverso un percorso evolutivo oggetto, tra gli altri, degli studi approfonditi del maceratese Mario Sbriccoli, che sono opportunamente richiamati.

Viene colta in queste prime battute anche l'origine del tradizionale imbarazzo della dottrina penalistica rispetto al sistema delle misure di prevenzione, che risiede, per quanto riguarda la c.d. "Scuola classica", nella logica retributiva che avrebbe dovuto sottendere al sistema penale, e per quanto concerne la c.d. "Scuola positiva", che pure sosteneva il ruolo del diritto criminale in termini di contrasto alla pericolosità sociale, nel disancoraggio del sistema preventivo dal fatto di reato, elemento indefettibile anche per l'applicazione delle misure di sicurezza.

L'analisi giunge, dunque, al periodo fascista: correva l'anno 1931, e venne approvato il TULPS e furono introdotti strumenti di contrasto dei mendicanti, dei sospetti, dei dissidenti politici, in un rinnovato sistema che, privo di carattere giurisdizionale, fece leva sulla locuzione "per pubblica voce"; si tratta di elementi che accentuarono progressivamente la distanza della disciplina dal *parterre* penalistico, o, meglio, da quel minimo di garanzie che anche il processo e l'accertamento del fatto di reato offrivano in qualche modo pure all'epoca.

L'Autore affronta questi temi col rigore del giurista esperto, ma nel contempo la proiezione degli istituti nel momento storico e politico in cui vennero edificati finisce con trascinare il lettore sugli scenari reali nei quali il sistema preventivo ebbe concreta e triste applicazione, evocando racconti di confino sublimati dalla penna di Carlo Levi e dal film "Una giornata particolare", di Ettore Scola.

La disamina prosegue dunque ed approda all'era "contemporanea", segnata dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica del 1948, che ha accolto la distinzione tra pena e misura di sicurezza propria del Codice Rocco del 1930, tanto da porre vieppiù in discussione la legittimità di sistemi sanzionatori "alternativi", ancor più se svicolati dalla logica del "fatto" (ed incentrati

su quella “dell’autore”) ed affidati all’autorità amministrativa, provocando quindi l’intervento della Consulta già agli inizi della propria attività (1956).

3. Nel secondo capitolo, che segue partizione cronologica, si affronta poi il sistema generale delle misure di prevenzione personale introdotto ad opera della l. n. 1423 del 1956, che si è inserito in un momento storico in cui si è verificato il *boom* economico, ma che nel contempo ha fatto registrare una particolare attenzione politica per la tutela dell’ordine pubblico, che è sfociata, per l’appunto, nel rigurgito antiliberalista attuato con la predetta novella, che ha delineato ancor più chiaramente rispetto al passato un sistema giuridico “parallelo” *ratione subiecti*, una giustizia dedicata “ai birbanti”.

Si tratta, viene evidenziato, di un sistema che in realtà si è differenziato dalla legislazione fascista per la più spiccata giurisdizionalizzazione, ma che per il resto ha mantenuto intatta l’indole afflittiva-sanzionatoria, l’incidenza sulla libertà personale, connotando le misure in termini “penali”, anche se mai riconosciute come tali né dalla giurisprudenza nostrana né da quella europea.

Si è al cospetto di uno strumentario rispetto al quale il Professor Manna traccia un ampio collegamento con il concetto generale del “diritto penale dell’autore”, e del “diritto penale del nemico”, evidenziando la particolare estensione del novero dei potenziali destinatari delle misure e, giocoforza, del concetto di “pericolosità sociale”, idoneo a coinvolgere anche soggetti non perfettamente in linea con la morale e il buon costume dell’epoca, come la “Bocca di rosa” della canzone di Fabrizio De Andre’.

Passando attraverso le riforme della disciplina delle misure di prevenzione a carattere personale, attuate a partire dagli anni ’70 e ’80 ed a quelle patrimoniali, dall’82 in poi, si giunge dunque all’impianto del “Codice antimafia” del 2011, alla pronuncia della Corte EDU nel caso “de Tommaso” e alla recente decisione della Consulta (sentenza n. 24/2019), che ha dichiarato illegittimo il sintagma “essere dediti a traffici delittuosi” ed ha assestato un duro colpo a quella disciplinata dall’art. 1 lettera b) del Codice.

4. La parte terza della monografia è invece dedicata alle misure patrimoniali, sequestro e confisca, ed in apertura vi è l’analisi della legge “Rognoni-La Torre”, del 16 settembre 1982, n. 646, con l’introduzione dell’art. 416-*bis* c.p. e delle misure preventive reali nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere a tali consorterie criminali, frutto di quella che l’Autore definisce per certi versi una “felice intuizione” da parte del legislatore.

Si sottolinea, infatti, l’idoneità di tali strumenti a recidere i ponti tra tali organizzazioni delinquenziali ed il ricavato dei reati-scopo, rispetto ai quali giocoforza “Cosa nostra” ha reagito attraverso i fatti di sangue che hanno connotato

la c.d. “stagione stragista”; non di meno l’Autore sottolinea ancora una volta la labilità dei presupposti applicativi delle misure in disamina, anche alla luce dell’osservazione della prassi giurisprudenziale, riportando pure alcuni precedenti significativi.

La grande potenzialità di detti strumenti di contrasto della pericolosità sociale ha quindi progressivamente indotto il legislatore ad estenderne l’applicabilità ad ambiti assai lontani dalla criminalità organizzata; si giunge dunque col “Codice antimafia” agli strumenti ablativi per i beni del defunto, oggetto di una serrata critica, nonché alla riforma attuata con la l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha radicalmente innovato la disciplina, generando secondo l’Autore una sorta di “secondo codice antimafia”, dilatando i potenziali destinatari delle misure in oggetto, coinvolgendo addirittura la figura dello *stalker*, tanto da legittimare il richiamo all’immagine del “buco nero” già evidenziata egregiamente da un penalista della levatura di Francesco Palazzo.

Il Professor Manna, dunque, evidenzia con chiarezza quello che viene definito “l’eterno dilemma” tra garanzie ed efficienza, oggetto peraltro di ampie discussioni nell’ambito dell’importante convegno milanese del 2016 dell’Associazione dei Professori di diritto penale proprio sulle “pene del sospetto”, i cui atti sono stati pubblicati successivamente sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale, e richiamati nel libro.

5. Nella parte quarta dell’opera viene trattato, invece, il tema della confisca in una prospettiva comparata, con riferimenti ampi e ricchi di contenuto al sistema tedesco, svizzero, francese, spagnolo, britannico e a quello degli USA, attraverso puntuali parallelismi con le diverse forme di ablazione, non solo preventiva, che oramai caratterizzano il sistema giuridico nostrano.

Particolarmente interessante è, al riguardo, l’esame della recente riforma della confisca nel sistema tedesco, operato con la modifica del § 76a, Abs 4, *StGB*, che ha introdotto una forma di “confisca senza condanna” nei confronti di soggetti “sospettati” della commissione di gravi reati, che possono subire l’ablazione di interi patrimoni laddove vi sia «notevole sproporzione tra il valore del bene ed i redditi legali dell’interessato», nel caso in cui il giudice maturi la convinzione che si tratti di *res* provento di qualsivoglia reato.

Si giunge, così, all’esame degli orientamenti della Corte EDU, che, come già rilevato, in più occasioni ha affermato la natura *extra*-penale delle misure, facendo leva sulla funzione ripristinatoria e di tutela del mercato che esse assumerebbero, negandone recisamente il *coté* punitivo.

6. Il tema della confisca di prevenzione apre il sipario alla quinta parte del lavoro, dedicato ad un esame delle molteplici figure di confisca presenti

nell'ordinamento italiano; la disamina è chiaramente finalizzata, come rilevato dall'Autore in premessa, all'individuazione dei punti di contatto con la confisca preventiva e giustifica alcune digressioni storiche, idonee a disvelarne la natura.

Si analizzano, dunque, caratteri, funzioni ed evoluzioni della confisca di cui all'art. 240 c.p., la controversa figura della confisca per equivalente, la confisca c.d. "allargata" oggi disciplinata dall'art. 240-*bis* c.p., e la discussa "confisca senza condanna" (rispetto alla quale vengono eseguiti puntuali riferimenti alle sentenze della Corte EDU nei casi Sud Fondi, Varvara, e G.I.E.M.) e si esaminano i molti, troppi, punti di convergenza con la confisca prevenzionale, rispetto alla quale l'Autore rileva: «orbene, non v'è chi non veda come una disciplina siffatta entri necessariamente in rotta di collisione con almeno due principi costituzionali in materia penale, ovverosia la presunzione di innocenza, da un lato, e la personalità della responsabilità penale, dall'altro», con particolare riguardo all'ablazione dei beni del defunto.

Tali condivisibili rilievi costituiscono la chiave di lettura dell'interpretazione, opposta, resa dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza italiana (anche costituzionale) che costantemente classificano detti strumenti - ritenuti evidentemente indispensabili per la tutela della società - come "amministrativi", proprio per evitare che il riconoscimento della loro natura penale-sanzionatoria (anche alla luce dei c.d. "*Engel criteria*") possa condurli alla declaratoria di illegittimità rispetto ai principi cardine dell'ordinamento penale, e quindi per scongiurare quello che qualche pagina oltre si definisce come il *Dammbruch* (la "rottura dell'argine").

L'analisi prosegue e si estende al *management* dei beni sequestrati e confiscati, con l'esame delle problematiche connesse alla gestione amministrativa delle aziende, a quella commissariale, e alla devoluzione (ora anche "interinale") a funzioni di pubblica utilità, ed è affrontato il tema della tutela dei terzi creditori.

7. La sesta parte della monografia sviluppa invece un *focus* sulla sentenza "de Tommaso" e sugli scenari aperti dalla pronuncia della Corte EDU sul panorama interno.

Si ripercorre, dunque, il pronunciamento del Giudice di Strasburgo, che ha censurato il sistema delle misure di prevenzione italiano riconnesso alla pericolosità "generica" per difetto di precisione, e quindi per il difetto del requisito della c.d. "*foreseeability*", e cioè della possibilità dell'individuo di prevedere prima di tenere un determinato comportamento quale siano le conseguenze sancite dal diritto.

E ciò pur a fronte di una tratatizia riconduzione delle misure di prevenzione a carattere personale nell'alveo degli strumenti di limitazione della libertà di circolazione (art. 2 Prot. 4 CEDU) anziché di quella personale.

Così, aperto il varco, viene evidenziata la tradizionale “non avversione” della Corte di cassazione per il sistema preventivo, attraverso l'analisi dei provvedimenti con i quali, con varie argomentazioni (tra i quali quello della “lettura tassativizzante”), la Corte di legittimità ha declinato molte eccezioni sollevate - proprio alla luce della sentenza della Corte EDU nel caso “de Tommaso” - dalle difese di diversi propositi in ordine al sistema di applicazione delle misure patrimoniali e reali, fino a giungere alle ordinanze di rimessione (non a caso) della Corte d'appello di Napoli, e dei Tribunali di Udine e Padova, che hanno investito la Corte costituzionale.

Per inciso, la posizione assunta dalla Cassazione sul punto era stata preconizzata nel corso del citato convegno milanese del 2016 dall'intervento del Consigliere Raffaello Magi, che, unitamente al Procuratore Francesco Menditto, è tra i magistrati che sicuramente si è dedicato con maggior attenzione alla materia, che aveva sottolineato già in quel contesto il tentativo di definizione giurisprudenziale dei termini normativi “vagli” che costituivano il perno delle misure di prevenzione correlate alla pericolosità generica, sollevando non di meno le perplessità di Giovanni Fiandaca, che aveva rimarcato l'ossimoro nella locuzione “tassatività senza determinatezza”, auspicando soprattutto che fosse il legislatore e non già il giudice a colmare eventuali “lacune”.

Si giunge così alla sentenza n. 24 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il sistema delle misure di prevenzione correlato al concetto di “traffici delittuosi”, rispetto al quale la giurisprudenza non era affatto riuscita a colmare il “vuoto” determinato dalla radicale imprecisione delle norme, e ad un netto ridimensionamento dei criteri che reggono la riconduzione dell'individuo al *cluster* di coloro che «vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», nonché alla coeva sentenza n. 25 che è intervenuta in modo più “agevole” sulle figure criminose disciplinate dall'art. 75, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (dichiarandone la parziale illegittimità nella parte in cui era sanzionata penalmente la violazione della misura preventiva della sorveglianza speciale attraverso la trasgressione delle prescrizioni del «vivere onestamente» e «rispettare le leggi». Il tutto per violazione - tra l'altro - del principio di legalità, e del corollario di determinatezza, di cui all'art. 25 Cost., trattandosi, per l'appunto, di reati e non di misure di prevenzione).

8. L'ultima parte dell'opera è dedicata alle conclusioni, cioè alla raccolta delle idee espresse nel lungo cammino. L'Autore rimarca che anche all'esito della sentenza n. 24 della Consulta il sistema della pericolosità generica si riveli in forte tensione con i principi costituzionali che governano la materia penale, alla quale vengono ricondotte le misure di prevenzione personale e quelle reali, ribadendosene il carattere afflittivo-sanzionatorio e la piena corrispondenza ai parametri *Engel*, ed in particolare al secondo ed al terzo.

In prospettiva *de iure condendo*, si sottolinea poi l'opportunità di ricondurre la prevenzione nell'alveo esclusivo delle misure di sicurezza, limitandone l'operatività al *post delictum*; non di meno è assai disincantato il rilievo che probabilmente, alla luce delle tendenze "giustizialiste" attuali, si sia al cospetto di una scelta che difficilmente verrà attuata dal Parlamento, nella "perenne emergenza" che sta connotando - per il vero ormai da anni - la politica criminale nel nostro Paese, della quale viene rimarcato il carattere populista.

La conclusione, in questo senso, è dettata da una visione oggettiva del clima politico attuale, che è accompagnata, peraltro, da un tradizionale *self restraint* della Corte costituzionale, che, con la citata sentenza n. 24 del 2019, avrebbe addirittura potuto limitarsi ad offrire una lettura "costituzionalmente orientata" della disposizione correlata ai "traffici delittuosi" (statuendo che la forma di pericolosità evocata dovesse limitarsi alla realizzazione di condotte delittuose connotate dal carattere negoziale). Ben più gravido di conseguenze si sarebbe rivelato, invece, ad un più attento esame, involgente anche la lettera b) dell'art. 1 del Codice antimafia e del sistema correlato, l'approccio a profili quali la regola indiziaria del giudizio di riconduzione ai *cluster*; la reale portata afflittiva delle misure applicabili (anche in considerazione delle norme che importano, per i destinatari delle misure, una vera e propria *capitis deminutio*); le scarse garanzie del processo; la "leggerezza" degli elementi idonei a suffragare il giudizio prognostico di pericolosità sociale nelle misure personali; il *bis in idem* sostanziale e processuale, ed altri ancora, che il volume del Professor Manna diffusamente enuclea.

Seppure, dunque, la sentenza della Corte costituzionale, accentuando la necessità di accertamento della sussistenza di presupposti tassativizzati, cristallizzando alcuni orientamenti giurisprudenziali *post-de Tommaso*, e trasfigurando la pericolosità generica, abbia ridotto lo spettro applicativo delle misure, ciò lascia ancora ampi spiragli alla valorizzazione dell'indizio e del sospetto, che peraltro rivestono ancora carattere portante per il microsistema della pericolosità specifica di cui alla lettera c) dell'art. 1 del Codice antimafia. Il panorama, dunque, rischia di rimanere sostanzialmente inalterato, per certi ver-

si, rispetto al passato, restituendo l'immagine di quella "terra oscura, senza peccato e senza redenzione" ove si svolgono i fatti narrati nel volume di Carlo Levi.

Segue poi, in chiusura, un'ampia bibliografia, che attinge ai volumi gelosamente custoditi che compongono l'ampia biblioteca del Professore, e che mette a disposizione del lettore i riferimenti per eventuali, ulteriori approfondimenti.

9. Quel che piacerà al lettore di questo volume, a nostro avviso, è che, rifuggendo da un'impostazione puramente esegetica, esso non è neppure sbilanciato nel dogmatismo algido, essendo stati evitati virtuosismi tecnici fini a sé stessi. Si tratta, quindi, di uno strumento utile per le riflessioni dell'accademico, ma anche per l'operatore del diritto, garantendo un adeguato supporto alla pratica giudiziaria, non trascurando, però, neppure gli elementi indispensabili a coloro che approccino per la prima volta questa complessa, ma sicuramente intrigante materia.

Chiaro è, infatti, il messaggio che è stato lanciato alla dottrina dalle pagine *web* di Archivio penale, rivista della quale il Professor Adelmo Manna è vicedirettore, con i recenti contributi di David Brunelli e di Enrico Mezzetti, nel senso di evitare quell'isolamento da "torre d'avorio" inutile alle esigenze della prassi ed elaborazioni particolarmente distanti e, quindi, inaccoglibili, da un legislatore attualmente chiuso alle esigenze del garantismo, e l'esortazione a tentare invece la progressiva mediazione attraverso un "confronto di idee" che possa pian piano ricondurre alla necessaria dialettica tra regole e principi, specie quelli costituzionali.

Chiaro è anche che la monografia si pone in linea con la figura del suo Autore, costantemente attento alla prassi e dedito ad un commendevole dialogo anche con l'ambiente forense e soprattutto con i giovani, come dimostra la sua partecipazione generosa alle attività del gruppo di ricerca sul diritto penale istituito dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

Un elemento rimane invece celato: il motivo della scelta dell'immagine di copertina, che ritrae la poetessa Alda Merini. Per il vero sul punto si è tentato di indagare, ma si deluderanno le aspettative del lettore ammettendo che l'Autore non ha voluto svelare l'arcano, soggiungendo sorpreso, a bassa voce, anche con una certa vena di rimprovero, che "di fronte ad un quadro astratto ognuno vede ciò che vuole, ciò che sente al momento", mentre di fronte all'immagine si apre uno spazio connotato da poesia, ma anche di sofferenza, come quella alla quale vanno incontro i propositi. Ed ecco, forse, spiegato il mistero.

Scorgendo invece i problematici orizzonti aperti dalla recente sentenza n. 24 della Consulta, che ha assestato duri colpi al microsistema della pericolosità generica, nonché le nuove norme sulla prescrizione introdotte dalla “spazzacorrotti” (che dovrebbero entrare in vigore, salvo auspicabili ripensamenti, all’inizio del prossimo anno), che invece, sospendendo definitivamente dopo il primo grado il corso della prescrizione, contrasterebbero inevitabilmente con l’art. 111 Cost. e con il concetto di *speedy trial*, creando la figura degli “eterni imputati”, ma nel contempo renderebbero ancor più critica la disciplina delle misure di prevenzione (che sinora ha rivestito, per l’appunto, anche la funzione di sanzionare soggetti sfuggiti alla punizione per il maturare dei termini della prescrizione), sovviene l’aforisma “ogni alba ha i suoi dubbi”!